

ALLEGATO A
alla deliberazione C.C.
n. 11 del 22-7-2015

**COMUNE DI VILLANOVA DEL
SILLARO**

**REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

MODIFICATO
con deliberazione C.C.
n. 11 del 22-7-2015

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2015 nella misura di 0,55%
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3

Soggetti passivi

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dal contribuente che ha il domicilio fiscale nel Comune di Villanova del Sillaro alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa

Art. 4

Calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è definita applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni.

Art. 5

Esenzioni

1. L'applicazione dell'addizionale prevede l'esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 12.000,00.
2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito:

Art. 6

Efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
3. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate le variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.